Conto Corrente con la Posta

UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII **Roma — Sabato, 31 luglio 1926** **Numero 176**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	**100**	**60**	**40**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**200**	**120**	**70**
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	**70**	**40**	**25**
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	**120**	**80**	**50**

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene **fatta richiesta.**

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi* — Ancona: *G. Fogola* — Aquila: *F. Agnelli* — Arezzo: *A. Pellegrini* — Ascoli Piceno: (*) — Avellino: *C. Leprino* — Bari: *Fratelli Favia* — Belluno: *S. Benetta* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli* — Bolzano: *L. Trevisini* — Brescia: *E. Castoldi* — Cagliari: *R. Carta Raspi* — Caltanissetta: *P. Milia Russo* — Campobasso: (*) — Carrara: *Libreria Bajni* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio* — Catania: *G. Giannotta* — Catanzaro: *V. Scaglione* — Chieti: *F. Piccirilli* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno* — Cuneo: *G. Salomone* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini* — Firenze: *Armando Rossini* — Fiume: Dino Sforzini — Foggia: *G. Pilone* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana. Società Editrice Internazionale* — Girgenti: *L. Bianchetta* — Grosseto: *F. Signorelli* — Imperia: *S. Benedusi* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci* — Mantova: *Arturo Mondovi* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria. Società Editrice Internazionale* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia Treves, R. Majolo e figlio* — Novara: *R. Guaglio* — Padova: *A. Draghi* — Palermo: *O. Fiorenza* — Parma: *D. Viannini* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci* — Piacenza: *V. Porta* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt* — Potenza: (*) — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli* — Rovigo: *G. Marin* — Salerno: *P. Schiavone* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi* — Sassari: *G. Ledda* — Siena: *Libreria San Bernardino* — Siracusa: *G. Greco* — Sondrio: *F. Zarucchi* — Spezia: *A. Zaculli* — Taranto: *Fratelli Filippi* — Teramo: *L. d'Ignazio* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale* — Trapani: *C. Banci* — Trento: *M. Disertori* — Treviso: *Longo e Zoppelli* — Trieste: *L. Cappelli* — Udine: (*) — Venezia: *L. Cappellin* — Verona: *R. Cabianca* — Vicenza: *G. Galla* — Zara: *E. de Schönfeld* — Tripoli: *Libreria Fichera* — Bengasi — *Francesco Russo* — Asmara: *A. A. e F. Cicero* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza — *NB.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicaizone **1596.**

REGIO DECRETO-LEGGE 15 luglio 1926, n. 1289.

Modificazioni alla Convenzione 29 luglio 1925, per la concessione della costruzione e dell'esercizio dell'autostrada Milano-Bergamo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1753, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che ha approvato e resa esecutiva la Convenzione stipulata addì 29 luglio 1925, tra i Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, in rappresentanza dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società bergamasca autovie, con sede in Bergamo, per la concessione della costruzione e dell'esercizio della strada riservata ad autoveicoli con ruote a rivestimento elastico, di allacciamento tra Milano e Bergamo;

Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di agevolare il completo finanziamento dell'opera;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 14 della Convenzione 29 luglio 1925, il Ministero dei lavori pubblici potrà corrispondere la sovvenzione prevista dall'articolo stesso anche durante l'esecuzione dei lavori, nei limiti di cui appresso, mediante rilascio di singoli certificati di liquidazione di annualità fisse ed invariabili per tutta la durata della concessione.

I detti certificati saranno rilasciati dai Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze in base allo stato di consistenza dei lavori accertato di volta in volta dall'ingegnere capo del Genio civile di Milano, ed avranno per oggetto la garanzia del pagamento, al 1° giugno di ciascun anno, di una quota parte della sovvenzione governativa corrispondente alla quota parte eseguita, al momento dell'accertamento, sul complesso dei lavori, salva la detrazione di due decimi di garanzia, che saranno portati in conto dell'ultimo certificato, da rilasciarsi a saldo della sovvenzione, quando la strada risulterà regolarmente aperta al transito.

Art. 2.

In relazione a ciascun certificato la Società concessionaria potrà effettuare la cessione della somma liquidata col certificato stesso, presso Istituti di credito o Casse di risparmio.

Il Ministero dei lavori pubblici, accettando tale cessione, resta impegnato in qualsiasi ipotesi, non escluse quelle di decadenza o di riscatto di cui agli articoli 10 e 11 della Convenzione, a pagare integralmente e puntualmente le annualità cedute dalla Società, all'Ente cessionario, che rimane estraneo a qualunque rapporto o vertenza possa sorgere tra la Società cedente e lo Stato, salvo bene inteso la rivalsa da parte di quest'ultimo verso la Società stessa, ai termini dell'art. 14 della Convenzione.

Art. 3.

In dipendenza delle disposizioni contenute nel presente decreto i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, sono autorizzati ad introdurre, di concerto, le necessarie modifiche nella citata Convenzione 29 luglio 1925, specialmente per quanto riguarda i modi di rivalsa di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il disegno di legge per tale conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1926.
Atti del Governo, registro 250, foglio 159. — COOP

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato (Circolare).

In conformità delle dichiarazioni fatte a nome del Governo all'Ufficio centrale del Senato nell'esame del disegno di legge sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato, ricordo che, nell'applicazione della predetta legge, si dovranno osservare le norme seguenti:

1° I decreti per la dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato saranno motivati;

2° In conformità dell'art. 51 dello Statuto, le disposizioni della legge non saranno applicabili ai funzionari per ragione delle opinioni da loro emesse e dei voti da loro dati nell'esercizio del loro ufficio di senatori e deputati;

3° Parimenti le disposizioni della legge non saranno applicabili ai membri della Magistratura, quando ricorrano le condizioni di cui all'art. 69 dello Statuto del Regno, a cagione degli atti che legittimamente essi compiano nell'esercizio del proprio ufficio. Nè si applicano, entro gli stessi limiti, ai membri della Corte dei conti e del Consiglio di Stato;

4° I fatti che dovrebbero dar luogo alla dispensa dal servizio dovranno comunicarsi al funzionario che può esserne oggetto affinchè egli possa eventualmente giustificarsi. La comunicazione sarà fatta per iscritto, con assegnazione di un termine di 15 giorni per le giustificazioni che dovranno egualmente essere presentate per iscritto.

Tutte le Amministrazioni, nell'applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, dovranno rigorosamente attenersi alle norme su indicate.

Roma, addì 22 luglio 1926.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 30 luglio 1926.

Francia	74.58	New York	30.827
Svizzera	598.17	Dollaro Canadese	30.92
Londra	149.426	Oro	594.82
Olanda	12.38	Belgrado	54.75
Spagna	474.50	Budapest (pengö)	0.0432
Belgio	79.25	Albania (Franco oro)	595 —
Berlino (Marco oro)	7.42	Norvegia	6.74
Vienna (Schillinge)	4.36	Polonia (Sloty)	–
Praga	90.90	Rendita 3,50 %	66.60
Romania	13.90	Rendita 3.50 % 1902)	59.50
Russia (Cervonetz)	160.10	Rendita 3 % lordo	41 —
Peso Argentino oro	28.20	Consolidato 5 %	90.425
Peso Argentino carta	12.41	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.85

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Trento.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, numero 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 16 dicembre 1924, registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1925, registro n. 1, Ministero economia nazionale, foglio n. 239, col quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Trento;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Trento.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di Scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio istituto commerciale di Trento in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Trento.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente [illegible]o.

[illegible]no dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 colo[illegible] abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal [illegible]ro dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello [illegible]urchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in [illegible]alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

[illegible] domanda di ammissione al concorso dev'essere indicato [illegible]te l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunica[illegible]per la restituzione dei titoli presentati.

[illegible]ndidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si ob[illegible]o ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento [illegible]oso e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite [illegible]linistero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data [illegible]osto dalla segreteria del Regio istituto commerciale di Trento.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la [illegible]adenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presenta[illegible]one all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume alcuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600 aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1400 ed alle indennità caroviveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato, egli conserva agli effetti degli aumenti periodici l'anzianità conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado dell'ordinamento gerarchico del personale dell'Amministrazione dello Stato corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

Roma, addì 23 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Gorizia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749, sull'istruzione media commerciale ed il relativo regolamento 28 maggio 1925, numero 1190;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1926, registro n. 3 Ministero economia nazionale, foglio n. 48, con il quale è stato approvato l'organico del personale del Regio istituto commerciale di Gorizia;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di applicato di segreteria nel Regio istituto commerciale di Gorizia.

Sono ammessi al concorso coloro che abbiano la licenza di Scuola complementare o titolo equipollente.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta di italiano;

una prova orale di aritmetica e di pratica d'ufficio con speciale riguardo alla segreteria di una scuola commerciale;

una prova di calligrafia e di scrittura a macchina.

Sarà titolo di preferenza la conoscenza della stenografia.

Gli aspiranti debbono far pervenire alla segreteria del Regio istituto commerciale di Gorizia in plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3, corredata dai seguenti documenti:

1° atto di nascita;

2° diploma di licenza di scuola complementare Regia o pareggiata o titolo equipollente;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato generale penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio cui aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata;

8° ricevuta dalla quale risulti il pagamento della tassa di ammissione al concorso di L. 30 fatto al Regio istituto commerciale di Gorizia.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

I documenti di cui ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di pubblicazione del presente bando.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3, 4 e 5 coloro che abbiano già un ufficio di ruolo nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e gli impiegati di ruolo dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso

Nella domanda di ammissione al concorso dev'essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dalla segreteria del Regio istituto commerciale di Gorizia

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera con l'indicazione del concorso.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti sarà fatta a cura dell'Istituto il quale non assume alcuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso al candidato, per mezzo di telegramma o di lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove.

Chi non si presenta nei giorni fissati per queste o chi manca ad una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta come rinuncia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definitivo per tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine di merito non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato. A parità di risultato sarà data la preferenza a coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazione al valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo l'ordine della graduatoria.

Il vincitore del concorso sarà nominato in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale annuo di L. 5600 aumentabile con quattro aumenti triennali fino a L. 7000, oltre al supplemento di servizio attivo di L. 1400 ed alle indennità caro-viveri assegnate al personale delle Amministrazioni dello Stato.

Se il vincitore del concorso è già impiegato di ruolo dello Stato, si tiene calcolo negli aumenti periodici dell'anzianità da esso conseguita presso l'Amministrazione da cui proviene nel grado corrispondente a quello assegnato agli applicati delle Regie scuole medie commerciali.

Roma, addì 23 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

Concorso al posto di segretario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Bari.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 363;

Visto il R. decreto 12 dicembre 1920, n. 1858, che approva la pianta organica del personale amministrativo del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Bari;

Vista la deliberazione in data 2 luglio 1926 del Consiglio di amministrazione del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Bari;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

Decreta:

E' aperto il concorso per esami e per titoli al posto di segretario nel Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali in Bari.

Sono ammessi al concorso i diplomati dagli istituti commerciali Regi o pareggiati o dalle scuole medie di secondo grado.

I concorrenti debbono sostenere le seguenti prove:

una prova scritta d'italiano;

una prova scritta di ragioneria e computisteria;

una prova di calligrafia;

prove orali sulle seguenti materie: nozioni di diritto civile e di diritto amministrativo; ragioneria e computisteria, legislazione scolastica relativa alla istruzione commerciale.

Gli aspiranti debbono far pervenire al Ministero in un plico raccomandato e con ricevuta di ritorno entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno la loro domanda in carta bollata da L. 3 corredata dai seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° diploma di un istituto commerciale Regio o pareggiato o di una scuola media di 2° grado Regia o pareggiata;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di moralità rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° certificato d'immunità penale;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei lavori dell'ufficio al quale aspira;

7° fotografia debitamente legalizzata.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale oppure in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Ai documenti di rito i concorrenti potranno unire tutti gli altri titoli che crederanno opportuno di presentare nel proprio interesse.

E' esclusa la facoltà ai concorrenti di riferirsi a documenti presentati ad altre Amministrazioni.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti 3°, 4° e 5° coloro che già abbiano un ufficio nelle scuole dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale e i funzionari dello Stato, nominati tanto gli uni quanto gli altri con decreto Reale, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando di concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso deve essere indicato esattamente l'indirizzo del concorrente per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli presentati.

I candidati dovranno pure dichiarare nella domanda che si obbligano ad accettare le condizioni in vigore per il loro trattamento di riposo e quelle che eventualmente venissero in seguito stabilite dal Ministero in sostituzione delle vigenti.

Il giorno di arrivo delle domande è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

I documenti inviati al Ministero separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso cui il candidato vuol prender parte.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice avrà iniziati i suoi lavori.

La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà fatta a cura del Ministero il quale non assume nessuna responsabilità per deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire.

Sarà dato avviso ai candidati, per mezzo di telegramma o lettera raccomandata del giorno in cui cominceranno le prove

Chi non si presenta nei giorni fissati per queste o chi manca una di esse, perde ogni diritto. La sua assenza è ritenuta co[illegible] nunzia al concorso.

La Commissione giudicatrice emetterà il giudizio definiti[illegible] tutti i concorrenti con la classificazione di essi in ordine d[illegible] non mai alla pari in base alla media di tutti i voti riportat[illegible] scun candidato. A parità di risultato sarà data la prefere[illegible] loro che siano invalidi o orfani di guerra o che abbiano [illegible] ferite in combattimento oppure siano insigniti di deco[illegible] valor militare come combattenti.

Il posto sarà conferito al candidato primo nella gradu[illegible] in caso di rinuncia del primo ai successivi classificati secon[illegible] dine della graduatoria.

Lo stipendio annuo lordo iniziale è di L. 9500 oltre il supple[illegible] di servizio attivo di L. 2100 e l'indennità caro-viveri.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecu[illegible] del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1926.

Il Ministro: BELLUZZO.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.